

Se alcuno de' Sudditi prima di venir a morte volesse presentare il proprio Testamento nella Cancelleria del Consolato, dovrà il Console assieme con il Cancellier portarsi a riceverlo personalmente, e alla presenza di due Testimonj di nota probità, i quali dovranno firmarsi sopra il medesimo Testamento unitamente al Console, ed al Cancelliere: simili Testamenti faranno ovunque considerati solenni, e legali.

Tutti li Contratti di Noleggio, di Denaro a Cambio, ed altri Contratti Mercantili potranno esser ricevuti nella Cancelleria del Consolato, alla presenza di due Testimonj, che dovranno sottoscrivervi; dietro a che averanno forza, e vigore, come se fossero fatti per mano di Pubblico Notaro.

Ogni Cancelliere avrà debito di tenere un Libro cartato, e segnato per ogni carta dalla firma del proprio Console, sopra il quale si registreranno tutte le Deliberazioni del Consolato, le Polizze di Carico, gli Obblighi, Contratti, ed ogni altra Carta, che venisse esibita in essa Cancelleria per essere registrata; e così pure la nota, ossia memoria de' Testamenti, degl' Inventarj de' Defonti, degl' Effetti recuperati da' Naufragj, ed ogni altro Atto, che egli facesse in figura di Cancelliere, ad oggetto che succedendo qualche